



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15153/2019** promossa da:

**F. SRL** (C.F. ...)

contro

**P.G.C. SOC. COOP.** (C.F. ...) – non costituita nel giudizio riassunto

**ORDINANZA**  
**di rinvio**

**dell'udienza successiva al deposito di memoria istruttoria**  
**(per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)**  
**e fissazione di nuova udienza per trattazione scritta**  
**ai sensi della lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18,**

Il giudice,

esaminati gli atti del fascicolo informatico;

tenuto conto, da un lato e in linea generale, dell'esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, grazie anche a modalità alternative di risoluzione delle controversie, e comunque di evitare ingiustificate attività dispendiose per le parti o l'ufficio, nonché, da un altro lato e in particolare, dei problemi pratici legati all'epidemia in atto (v., quanto ai riflessi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, poi superato dai successivi interventi; il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27; il d.l. 8 aprile 2020, n. 23; il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, il cui art. 3 ha modificato in vari punti l'art. 83 del d.l. n. 18/2020);

ritenuto che:

- la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Bologna dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Belluno nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

- l'attrice in riassunzione aveva la veste formale di convenuta (quale opposta) nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Belluno;

- alla prima udienza 9 gennaio 2020, dato atto della mancata costituzione della convenuta (già opponente davanti al Tribunale di Belluno), è stata fissata nuova udienza con termine all'attrice di trenta giorni, decorrente dal 2 marzo 2020, per il deposito di memoria istruttoria;

- dopo la prima udienza è intervenuta la speciale disciplina processuale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- per quanto qui rileva, la disciplina emergenziale ha prodotto due effetti, determinati in un primo momento e provvisoriamente dai commi 1 e 2 dell'art. 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (espressamente abrogati dal comma 22 dell'art. 83, d.l. 17 marzo



2020, n. 18, peraltro soppresso in sede di conversione del d.l. n. 18/2020, ma ormai incompatibili con le disposizioni sopravvenute e dunque implicitamente abrogati) e oggi riconducibili al combinato disposto di cui agli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 30 aprile 2020, n. 28:

*a)* la sospensione, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, dei termini processuali e dunque anche di quello per il deposito della memoria istruttoria assegnato all'attrice;

*b)* la necessità di disporre il rinvio d'ufficio dell'udienza successiva allo scadere del termine per il deposito della memoria istruttoria;

- peraltro, **nel caso di specie** l'attrice ha depositato in via telematica il 29 aprile 2020 la memoria istruttoria, anche se il termine per il compimento di tale atto era sospeso. In tal modo essa ha rinunciato alla sospensione dei termini processuali prevista nel quadro di un intervento urgente volto a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, assicurando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia. Laddove riferita agli atti di parte, tale sospensione mira a preservare le parti del processo civile (all'infuori delle cause e dei procedimenti di cui all'art. 83, 3° co., lett. *a)*, d.l. n. 18/2020, ora modificato dall'art. 3, 1° co., lett. *a)* 1), d.l. n. 28/2020) da conseguenze sfavorevoli, sul piano processuale, derivanti dall'omesso compimento di atti durante un periodo di grave emergenza sanitaria, nel quale preminente è l'interesse (pubblico) a ridurre e rallentare la diffusione del contagio e vigono speciali ed inedite restrizioni allo svolgimento di numerose attività (così come all'accesso agli uffici giudiziari) e alla stessa libertà di circolazione delle persone fisiche (con riferimento agli atti adottati a livello nazionale, v. la raccolta in <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>). Sotto questo profilo, la sospensione dei termini relativa agli atti di parte nel processo civile, a differenza della coordinata ma distinta regola, peraltro non priva di eccezioni, del rinvio d'ufficio delle udienze (anch'essa inoperante nei casi urgenti tipizzati e predeterminati dalla legge o dichiarati tali dal giudice), riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell'atto ad opera della parte, tramite il difensore, con modalità, quale il deposito telematico, rispettosa delle precauzioni indicate e delle specifiche misure di contenimento adottate a fronte dell'emergenza epidemiologica;

- **nel caso di specie**, poiché l'attrice ha già depositato la memoria istruttoria, invece di fare un mero rinvio dell'udienza a data successiva all'11 maggio 2020 (in forza del combinato disposto di cui agli artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 30 aprile 2020, n. 28), è opportuno provvedere direttamente sulle richieste istruttorie formulate dalla parte, come possibile ai sensi dell'art. 183, 7° co., c.p.c.;

- alla luce della documentazione in atti (v. in particolare la email 17 gennaio 2018 con la quale l'odierna convenuta aveva chiesto di pagare ratealmente la somma residua ancora dovuta a titolo di corrispettivo in base al contratto di subappalto stipulato il 20 giugno 2016), del criterio circa il riparto dell'onere della prova, della condotta processuale delle parti nella fase anteriore alla declaratoria di incompetenza ad opera del Tribunale di Belluno (l'odierna convenuta, eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito, si era limitata ad affermare, genericamente e senza un adeguato supporto documentale, il ritardo nell'adempimento, la difformità del materiale posato in opera e l'esistenza di vizi e difetti) e di quella successiva alla riassunzione, delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'odierna attrice, **non è necessario assumere le prove proposte dall'attrice in riassunzione;**

- in altri termini, la causa è **matura per la decisione;**



- **su tali premesse**, invece di disporre un mero rinvio dell'udienza, è opportuno fissare udienza di precisazione delle conclusioni e trattazione scritta ai fini della decisione secondo un modello per alcuni versi comparabile a quello di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. (laddove prevede la decisione con sentenza senza il previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) ma che va ora ricondotto a quello delineato dall'art. 83, 7° co., lett. *h*), d.l. n. 18/2020;

- è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l'immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell'udienza;

- la **nuova udienza**, **dunque**, svolgerà secondo la modalità della **trattazione scritta** (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla **lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**;

- tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al **caso di specie**: le parti potranno, se del caso, **a)** formulare **istanze in ordine al prosieguo del processo**, se ancora interessate, ed in particolare **le conclusioni finali e brevi e non ripetitive argomentazioni ai fini della decisione con sentenza, come meglio specificato in dispositivo**, oppure, in alternativa, **b)** attivare il meccanismo che consenta l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;

- su tali premesse, oltre a disporre il **necessario rinvio della già programmata udienza**, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, occorre dunque assegnare alle parti **un termine** per una estremamente sintetica memoria, o <<*nota scritta*>> (secondo la terminologia di cui alla lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all'interpello nei limiti sopra delineati;

- ciò significa che: **a)** da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica - **non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza**, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi secondo i criteri sopra accennati: pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il **termine udienza**, si collega all'**art. 134, 1° co., c.p.c.**, che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <<*fuori dell'udienza*>>, e va coordinata, oltre che con l'**art. 183, 1° e 7° co., c.p.c.**, anche con gli **artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.**) e di ragioni pratiche concernenti la regolare tenuta dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l'assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l'art. 130 c.p.c.) **un verbale ad hoc** nel quale - sulla falsariga di quanto previsto dall'**art. 126 c.p.c.** ma coi necessari adattamenti, relativi, ad esempio, all'indicazione delle persone intervenute (qui invero i difensori intervengono prima dell'udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (parrebbe irrilevante, quanto all'operato del giudice, che ciò avvenga o meno nei locali ove ha sede l'ufficio giudiziario) - si darà atto, **previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza che dispone la trattazione scritta**, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all'esito dello, specialissimo, svolgimento dell'udienza ai sensi della lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.; **in pratica, nel caso di specie, si provvederà sulle istanze delle parti relative al prosieguo del processo e si daranno i provvedimenti del caso ai fini della decisione della causa**; **b)** dall'altro, i difensori riceveranno



comunicazione in via telematica dalla **sentenza** (o eventualmente dell'**ordinanza**) pronunciata <<fuori>>, o, se si vuole, senza <<udienza>>, almeno quale è stata sinora intesa: in realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell'udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall'art. 83, 7° co., lett. h) del d.l. n. 18/2020 (la <<successiva adozione ... fuori udienza>>, di cui all'art. 83, 7° co., lett. h), cit., sembra dunque riferita alla pronuncia del provvedimento al di fuori di un'udienza che vede i difensori <<ammessi davanti al giudice>>, art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c., secondo il modello della trattazione orale della causa);

- il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza **tengono luogo della discussione in udienza secondo il modello della trattazione orale**) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti;

- le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;

- il mancato deposito della nota scritta sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel **rito ordinario**), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità che consentano l'immediata estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. anche prima dell'udienza;

- è necessario che **tutti gli scritti difensivi e i documenti** siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro **deposito telematico**.

#### **p.q.m.**

- **fissa** la nuova **udienza lunedì 18 maggio 2020 ore 13,15**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista dall'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dalle **linee guida** elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (**decreto n. 28/2020** comunicato il **23 marzo 2020**) e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;

- **assegna alle parti termine sino al 14 maggio 2020** per il deposito in via telematica di una estremamente sintetica **nota scritta**, articolata per punti, contenente esclusivamente le **conclusioni finali** e **brevi argomentazioni** (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) nel rispetto dei **principi di sinteticità e chiarezza**; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati **in via telematica**;

- **invita** i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell'istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata



declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **SJ)ese In-ocessuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi alle parti costituite.

Bologna, 5 maggio 2020

**Il giudice**  
Antonio Costanzo